



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Codice sito: 4.10/2014/25

Al Ministero della Salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Direzione generale della programmazione sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Gabinetto
configabmef@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Veneto

Coordinatore Commissione salute
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
statoregioni@pecveneto.it

All'Assessore della Regione Umbria

Coordinatore Vicario Commissione salute
conferenze.regione@postacert.umbria.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Ufficio del contenzioso
(per interoperabilità)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001608 P-4.23.2.10
del 07/04/2015



11327713



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINDE AUTONOME

Oggetto: Schema di decreto di riparto del contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 "Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".

Si trasmette la tabella definitiva del riparto in oggetto, inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze, come emendata sulla base della proposta della Conferenza delle Regioni, al fine dell'iscrizione del punto all'ordine del giorno della prossima seduta di questa Conferenza del 23 aprile 2015.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice 4.10/2014/25.

Il Direttore
Antonio Naddeo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto*

Prot. n. 7092

Roma, - 2 APR. 2015

*Alla Segreteria della Conferenza
Stato - Regioni
Via della Stamperia, 8
00187 - Roma*

e p.c.

*Al Ministero della salute
Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 - Roma*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001596 A-4.23.2.10
del 07/04/2015



11324241

*Al Sottosegretario di Stato
On. Pier Paolo Baretta*

*Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato*

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto di riparto del contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.


Si fa riferimento alla nota n. 3378 del 16 febbraio 2015 con la quale è stato trasmesso, per l'inserimento all'ordine del giorno della Conferenza Stato - Regioni, lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con il quale viene ripartito il contributo per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della nota n. 1593 del 26 marzo u.s. con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso una nuova tabella relativa al riparto per i danneggiati da trasfusioni e vaccini obbligatori, è emersa la necessità di apportare talune modifiche allo schema di decreto del contributo in oggetto.

Pertanto, si trasmette il nuovo schema di provvedimento, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima Conferenza Stato - Regioni.

Si segnala l'urgenza.

Il Capo di Gabinetto





Prot. n.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, **mentre le Regioni**

Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione;

VISTA la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascun di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992 rivalutata;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTO, in particolare, il comma 186 dell'articolo 1 che ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e Province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il predetto comma 186 ha previsto che tale contributo sia ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 512/C7SAN del 29 gennaio 2015 con cui è stato comunicato il numero di indennizzati di tutte le Regioni e le Province autonome al 31 dicembre 2014 per un totale di 16.105 soggetti;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato – Regioni è emersa la necessità di un approfondimento relativamente alle risorse da erogare in favore delle Autonomie speciali;

VISTA la successiva nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 1593/C7SAN del 26 marzo 2015 con cui è stata trasmessa una nuova tabella recante il numero di indennizzati delle Regioni e delle Province autonome al 31 dicembre 2014, distinguendo tra numero di indennizzati per anticipazioni relative al periodo 2012/2014 (16.072 soggetti) e numero di indennizzati per arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (16.145 soggetti) e prevedendo che il contributo di cui al citato comma 186 sia ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana non svolge funzioni di erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, che continuano ad essere esercitate sul territorio regionale dal Ministero della salute, non essendo ancora state emanate le norme di attuazione di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 112 del 1998;

CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2009, n.191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ha previsto, all'articolo 2, comma 109, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ***.

DECRETA

Articolo unico

(Riparto del contributo per gli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018, è ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate in percentuale al numero di indennizzati delle medesime Regioni e Province autonome al 31 dicembre 2014, **pari a 16.072 soggetti per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed a 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.** Il contributo di cui al citato comma 186 è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30

per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ad erogare il contributo di cui al comma 1, a valere sul capitolo 2855 del proprio stato di previsione, sulla base degli importi indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. In attuazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano **annualmente** il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, **almeno per una quota non inferiore al 50 per cento**, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, **per la restante quota**, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. **Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le Regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011.**

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le quote riferite alla Provincia autonoma di Trento sono rese indisponibili.

5. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Tabella 1

**Riparto tra le Regioni e le Province autonome del contributo di cui all'articolo 1, comma 186,
della legge n. 190 del 2014**

dati in euro

REGIONI	Numero indennizzati al 31/12/2014 per anticipazioni 2012-2014	Numero indennizzati al 31/12/2014 per arretrati 2001-2011	Percentuali ponderate di riparto	Risorse 2015	Risorse 2016	Risorse 2017	Risorse 2018	TOTALE
ABRUZZO	562	562	3,49%	3.492.021,35	6.984.042,70	10.091.941,70	5.098.351,17	25.666.356,91
BASILICATA	210	210	1,30%	1.304.847,83	2.609.695,67	3.771.010,24	1.905.077,84	9.590.631,59
CALABRIA	1.028	1.028	6,39%	6.387.540,83	12.775.081,66	18.459.993,00	9.325.809,61	46.948.425,10
CAMPANIA	1.808	1.808	11,23%	11.234.118,50	22.468.237,00	32.466.602,47	16.401.813,01	82.570.770,99
EMILIA ROMAGNA	1.908	1.908	11,86%	11.855.474,61	23.710.949,23	34.262.321,63	17.308.992,94	87.137.738,41
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	18	0,03%	33.446,89	66.893,78	96.661,51	48.832,46	245.834,62
LAZIO	2.004	2.004	12,45%	12.451.976,48	24.903.952,96	35.986.212,03	18.179.885,66	91.522.027,13
LIGURIA	334	334	2,08%	2.075.329,41	4.150.658,83	5.997.702,00	3.029.980,94	15.253.671,19
LOMBARDIA	2.122	2.122	13,19%	13.185.176,69	26.370.353,38	38.105.160,64	19.250.357,97	96.911.048,69
MARCHE	506	506	3,14%	3.144.061,93	6.288.123,85	9.086.338,97	4.590.330,41	23.108.855,15
MOLISE	115	115	0,71%	714.559,53	1.429.119,06	2.065.077,04	1.043.256,91	5.252.012,54
PIEMONTE	931	931	5,78%	5.784.825,40	11.569.650,80	16.718.145,41	8.445.845,09	42.518.466,70
PUGLIA	2.147	2.147	13,34%	13.340.515,72	26.681.031,44	38.554.090,43	19.477.152,95	98.052.790,55
SARDEGNA	0	42	0,08%	78.042,74	156.085,48	225.543,51	113.942,40	573.614,12
TOSCANA	828	828	5,14%	5.144.828,61	10.289.657,21	14.868.554,67	7.511.449,76	37.814.490,25
UMBRIA	196	196	1,22%	1.217.857,98	2.435.715,96	3.519.609,56	1.778.072,65	8.951.256,15
PROVINCIA TRENTO	0	13	0,02%	24.156,09	48.312,17	69.811,09	35.267,88	177.547,23
VENETO	1.373	1.373	8,53%	8.531.219,42	17.062.438,83	24.655.224,11	12.455.580,35	62.704.462,70
PROVINCIA BOLZANO	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALLE D'AOSTA	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.072	16.145	100,00%	100.000.000,00	200.000.000,00	289.000.000,00	146.000.000,00	735.000.000,00